

" Legge con la quale viene modificata la Legge che autorizza l'istituzione di un ufficio di assicurazioni contro i rischi di guerra presso il Ministero del Tesoro " emanata anche per altri scopi ed approvata il 2 settembre 1914.

---

Si approva dal Senato e dalla Camera dei Deputati degli Stati Uniti riuniti in congresso, che la prima Sezione della Legge intitolata "Una legge per autorizzare l'istituzione, presso il Ministero del Tesoro, di un ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra" approvata il 2 settembre 1914, viene, con la presente modificata come appresso:

"E' istituito presso il Ministero del Tesoro un ufficio che va sotto il nome di Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra al cui Direttore sarà assegnato uno stipendio annuo di 5000 dollari".

Sezione II<sup>a</sup>. Questa Sezione viene così modificata:

Il summentovato Ufficio di assicurazione contro il rischio di guerra, soggetto alla Direzione Generale del Ministro del Tesoro dovrà, appena possibile, prendere provvedimenti per l'assicurazione di bastimenti americani da parte degli Stati Uniti, per i prezzi di noli e di passaggio, per i carichi imbarcati e da imbarcare, e per gli effetti personali dei Comandanti

ti, degli ufficiali degli equipaggi contro le perdite derivanti dal rischio di guerra, ogni qual volta il Ministro del Tesoro saprà che bastimenti americani, spedizionieri o importatori in bastimenti americani o i comandanti, gli ufficiali e l'equipaggio dei bastimenti stessi non trovano modo, per qualsiasi traffico, di stipulare un'assicurazione contro i rischi di guerra a condizioni eque.

L'Ufficio di assicurazione dei rischi di guerra, soggetto alla direzione generale del Ministro del Tesoro, provvederà, appena possibile, all'assicurazione, da parte degli Stati Uniti, come disposto più avanti nella Sezione 3<sup>a</sup>, dei comandanti, degli ufficiali e dell'equipaggio di bastimenti mercantili americani per la perdita della vita o per lesioni personali derivanti dal rischio di guerra e per i compensi loro dovuti durante la detenzione in seguito a cattura per parte dei nemici degli Stati Uniti, ogni qual volta risulterà al Ministro esistere la necessità di tale assicurazione.

Sezione 3<sup>a</sup>. Alla predetta Legge dovrà aggiungersi la seguente Sezione che figurerà come Sezione 2<sup>a</sup>:

Sezione 2<sup>a</sup>. L'Ufficio di assicurazione dei rischi di guerra, con l'approvazione del Ministro del Tesoro viene, mediante la presente, autorizzato a provvedere per la riassicurazione, da parte degli Stati Uniti, di bastimenti di Paesi stranieri amici o dei loro carichi, o di tutti e due, quando detti bastimenti od i loro carichi siano assicurati dal Governo di qualsiasi Paese che si trovi in guerra coi nemici

degli Stati Uniti; e viene inoltre autorizzata a riassicurare bastimenti americani. e loro carichi coi Governi di tutti quei paesi che si trovino in guerra coi nemici degli Stati Uniti.

Sezione 4<sup>^</sup>. La Sezione terza della suaccennata legge viene modificata come appresso:

"Sezione 3<sup>^</sup>. L'Ufficio di assicurazione dei rischi di guerra, con l'approvazione del Ministro del Tesoro, è con la presente autorizzato ad adottare e ad emettere forme di polizze di rischio di guerra e a stabilire dei giusti tassi di premio per le polizze che è autorizzato ad emettere in dipendenza della presente Legge, tassi che andranno soggetti a tutti quei cambiamenti, per ciascun porto e per ciascuna categoria; che il Ministro riterrà imposti dalle circostanze. Tutti i preventi del premio suddetto e quelli derivanti da salvataggio, che sono stati o saranno in seguito ricevuti, verranno depositati presso il Tesoro degli Stati Uniti a credito dell'Ufficio dei Rischi di guerra e, in aggiunta a tutte le altre entrate contemplate dalla presente, rimangono, in forza di questa stessa legge, permanentemente acquisiti allo scopo di pagare i sinistri e di restituire i premi accumulatisi in virtù della presente.

Sezione 5<sup>^</sup>. Viene aggiunta alla Legge di cui sopra una nuova Sezione, chiamata sezione 3<sup>a</sup>, del seguente tenore:

Sezione 3<sup>a</sup>. Ogni qualvolta il Ministro del Tesoro riterrà che lo stipulare una simile assicurazione sia desiderabile nell'interesse nazionale, per il caso di bastimenti impegnati

in qualsiasi traffico, i proprietari di ogni bastimentó mercantile americano impegnato in detto traffico dovrà assicurare il Comandante, gli ufficiali e l'equipaggio del bastimento stesso per la perdita della vita o per le lesioni personali derivanti dai rischi di guerra, nonchè per l'indennizzo durante la detenzione in seguito a cattura per parte di un nemico degli Stati Uniti.

Tale assicurazione sarà stipulata e con l'Ufficio di Assicurazione dei rischi di guerra, o con Compagnie di assicurazione, e a condizioni che soddisfino il Ministro del Tesoro. Dell'assicurazione provvederà e l'Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra è autorizzato a sottoscrivere polizze che, in conformità dell'assicurazione stessa provvedano:

a) in caso di morte, d'inabilità permanente che impedisca all'infortunato di esplicare qualunque mansione inerente alla sua occupazione; o in caso di perdita di ambedue le mani, di ambedue le braccia, di ambedue i piedi, di ambedue le gambe, di ambedue gli occhi, al pagamento (l'assicurazione provvede) di una somma equivalente ai guadagni di un anno o a dodici volte i guadagni di un mese dell'assicurato - come stabilito dagli articoli per il viaggio (cui d'ora innanzi ci si riferirà come la somma principale) ma in nessun caso detto ammontare sarà superiore a 5000 dollari né inferiore 1500 dollari.

b) in caso di qualsiasi dei seguenti infortuni l'Ufficio di assicurazione provvede al pagamento di una percentuale della somma principale indicata nelle seguenti tavole:

una mano	50 %
un braccio	65 %
un piede	50 %
una gamba	65 %
un occhio	45 %
perdita totale dell'udito	50 %

L'Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra può con la sua polizza, assumersi l'obbligo di pagare determinate percentuali sulla somma principale per altre perdite o inabilità;

c) in caso di detenzione in seguito a cattura per fatto di un nemico degli Stati Uniti, l'assicurazione provvede a pagare, durante la detenzione stessa, un compenso uguale agli emolumenti che aveva l'assicurato immediatamente prima di essere detenuto da determinarsi sostanzialmente nella stessa maniera indicata nel par. a) di questa Sezione.

Il complesso dei pagamenti indicati in questa Sezione rispetto a qualsiasi persona, non dovrà superare l'ammontare della somma principale.

I pagamenti di cui nella presente sezione saranno fatti soltanto al Comandante, all'ufficiale o al membro dell'equipaggio interessati salvo il caso di un pagamento per perdita di vi-

ta che sarà fatto all'eredità dell'assicurato per la distribuzione alla sua famiglia, con piena liberazione, ed il caso di pagamento a causa di detenzione in seguito a cattura da parte di un nemico degli Stati Uniti che verrà fatto ai dipendenti della persona detenuta se da essa designata\*

Nessun sinistro contemplato da questa Sezione sarà valido se non sia fatto valere dal Comandante, dall'ufficiale o dal membro dell'equipaggio interessati, o dalla loro eredità, o dalla persona designata, come da questa stessa Sezione, entro due anni dal giorno in cui il Presidente abbia sospeso le operazioni della presente Legge in quanto essa autorizza l'assicurazione da parte degli Stati Uniti.

Sezione 6<sup>^</sup>. Alla suaccennata legge si aggiunge una nuova Sezione, che si chiamerà Sezione 3b così concepita:

Sezione 3b. Nel caso che il proprietario di un bastimento mancasse di assicurare il Comandante, gli ufficiali e l'equipaggio, prima della partenza, in conformità a quanto stabilito nella Sezione 3 della Presente legge, il Ministro del Tesoro è autorizzato a stipulare tale assicurazione con l'ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra a spese del proprietario del bastimento, il quale dovrà sopportare detta spesa e pagare in più una penale non superiore ai 1000 dollari.

L'ammontare del premio in parola coi relativi interessi, della penale di tutte le spese andrà a costituire un pegno sul bastimento.

Sezione 7<sup>^</sup>. La sezione 5 della legge suddetta viene così

modificata:

"Sezione 5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad istituire un Corpo Consulente, formato da tre membri esperti nelle pratiche dell'assicurazione contro i rischi di guerra, con lo scopo di coadiuvare l'Ufficio di assicurazione dei rischi di guerra nello stabilire i tassi di premio e nel liquidare i sinistri e, in genere, nel fare tutto quanto occorre ai fini di questa Legge. Il compenso dei membri del corpo suddetto dovrà essere determinato dal Ministro del Tesoro, ma non sarà superiore ai 20 dollari al giorno per ciascuno, durante il tempo delle loro attuali funzioni. Egli è egualmente autorizzato a nominare due persone esperte nelle pratiche dell'assicurazione infortuni allo scopo di coadiuvare l'ufficio di assicurazione dei rischi di guerra nella liquidazione di sinistri per morte, lesione personale o detenzione. Il compenso delle persone così nominate verrà determinato dal Ministro del Tesoro, ma non sarà superiore a 20 dollari al giorno per ciascuna, durante il tempo delle loro attuali funzioni.

In caso di contestazione del sinistro relativa ai danni o all'ammontare dell'indennità, che potesse sorgere tra il predetto Ufficio e le parti interessate nel contratto di assicurazione, potrà promuoversi un'azione contro gli Stati Uniti nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti stessi, che ha sede presso l'Ammiragliato, nella cui giurisdizione il sinistro o il suo rappresentante risiedono.

Sezione 8. Alla suaccennata Legge viene aggiunta una nuova Sezione -- chiamata Sezione 5a -- la quale suona come appresso:

"Sezione 5a. Nessun agente o procuratore per i sinistri avrà diritto di ricevere compenso alcuno per i servizi prestati nel far valere il sinistro stesso contro l'Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra per morte, lesione personale o detenzione, eccettuato il caso in cui siano state promosse delle azioni, in conformità alla Sezione 5, in una Corte Distrettuale degli Stati Uniti. In tal caso il magistrato, come parte della sua decisione, fisserà l'ammontare del compenso <sup>non</sup> che dovrà essere superiore al 10 % della somma liquidata e che dovrà essere corrisposto dal sinistrato, per conto del quale dette azioni sono state promosse, al suo od ai suoi consulenti legali, e sarà contrario alla legge che un avvocato, o qualsiasi altra persona che agisca in questo senso, ricevano una somma maggiore dell'ammontare così stabilito.

Sezione 9. La sezione settima di detto atto viene con la presente così modificata:

Sezione 7. Allo scopo di pagare i sinistri e di rimborsare i premi accumulati in dipendenza delle disposizioni della presente legge viene destinata con questa stessa legge, sui fondi del Tesoro degli Stati Uniti non altrimenti impegnati, la somma di 50.000.000 di dollari.

Sezione 10. La Sezione ottava della legge viene così modificata:

Sezione 8. Viene destinata, per far fronte alle spese di

fondazione e di amministrazione dell'Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra, compreso il pagamento degli stipendi, autorizzati con la presente, ed il compenso per altri servizi e l'acquisto dei registri necessari, periodici etc. che possono pagarsi anticipatamente con fondi del Tesoro degli Stati Uniti non altrimenti destinati, la somma di 250.000 dollari.

Sezione 11. La sezione nona della legge resta così modificata:

Sezione 9. Il Presidente è autorizzato, ogni qualvolta sarà cessata, a suo parere, la necessità che gli Stati Uniti proseguano ad assicurare contro il rischio di guerra, a sospendere l'effetto della legge in parola, in quanto autorizza l'assicurazione da parte degli Stati Uniti contro le perdite o i danni derivanti dal rischio di guerra, la quale sospensione, in ogni caso, avrà luogo entro quattro anni dall'approvazione della presente Legge, ma non influirà su alcuna assicurazione in vigore a quel tempo né su quei sinistri che si trovino in corso di liquidazione.

Allo scopo di dare un assetto definitivo a tali assicurazioni e a tali sinistri, l'Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra può, a discrezione del Presidente, continuare ad esistere per un ulteriore periodo che non ecceda i tre anni.

Sezione 12 (tal quale) . La legge intitolata "Vera Legge per modificare una legge intitolata - una legge che autoriz-

za l'istituzione di un Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra presso il Ministero del Tesoro, approvata il 2 settembre 1914 approvata l'11 agosto 1916, e la Legge intitolata "Vera legge per modificare una Legge intitolata "Vera legge che autorizza l'istituzione di un Ufficio di assicurazione contro i rischi di guerra presso il Ministero del Tesoro, approvata il 2 settembre 1914" approvata il 3 marzo 1917, vengono con la presente abrogate.

Approvata il 12 giugno 1917